

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/CG

La Commissione Federale di Garanzia

composta dai Sigg.ri:

Pasquale de Lise – Presidente

Fabrizio Criscuolo – Componente

Ottorino Giugni – Componente

Cesare Mastrocola – Componente

Cesare Mirabelli – Componente

all'esito della Camera di Consiglio, pubblica il testo delle decisioni assunte nei procedimenti esaminati nella riunione dell'11 luglio 2022, aventi per oggetto:

1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI DELL'AVV. RENATO GIUFFRIDA, ALL'EPOCA DEI FATTI GIUDICE SPORTIVO DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE (NOTA N. 18236/442 PF 21-22/CG/GB)

Con nota Prot. 18236/442pf 21-11/GC/gb del 27 maggio 2022 il Procuratore Federale ha deferito l'Avv. Renato Giuffrida, all'epoca dei fatti Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., con riferimento a quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lett. a) e 3, commi 1 e 2, del Regolamento di disciplina dei Componenti degli Organi di giustizia sportiva, delle relative sanzioni e della procedura per la loro irrogazione.

Dagli atti di indagine e dalla documentazione complessivamente acquisita è emerso che l'Avv. Renato Giuffrida, all'epoca dei fatti Giudice Sportivo della Divisione Nazionale Calcio a Cinque, ometteva di adottare provvedimenti disciplinari in ordine alle seguenti violazioni:

- a) indicazione sulla distinta di gara di un numero di calciatrici inferiore rispetto al numero minimo di dieci, prescritto dal C.U. n. 1 - Divisione C5 s. s. 2020/2021 (pag. 49);
- b) indicazione sulla distinta di gara di un numero di calciatrici formate inferiore rispetto al numero minimo di sei prescritto dal C.U. n. 1 - Divisione C5 s.s. 2020/2021 (pag. 18);
- c) assenza del medico della squadra ospitante, la cui obbligatorietà è prescritta dal C.U. n. 1 - Divisione C5 s.s. 2020/2021 (pag. 52);
- d) assenza dell'allenatore, la cui obbligatorietà è prescritta dal C.U. n. 1 - Divisione C5 s.s. 2020/2021 (pag. 43).

Il tutto con riguardo a 15 gare del Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie A2 Femminile.

L'Avv. Giuffrida ha innanzitutto evidenziato quanto segue:

1) le contestazioni riguardano quindici gare (15) su un totale di circa 3600 gare omologate nel corso della stagione sportiva 2020/2021 suddivise tra i vari campionati di Serie a, Serie A2, Serie B maschili e femminili, Campionato Juniores, Coppa Italia di categoria e manifestazioni varie e ciò non deve far sfuggire non solo il grande impegno settimanalmente, se non quotidianamente, profuso a favore della Federazione;

2) per le richiamate quindici gare (15) evidenziate nella propria Comunicazione di Conclusione Indagini da parte della Procura Federale in cui non sono state comminate ammende di natura prettamente economica alle società ree di aver inserito in distinta un numero inferiore di calciatrici, per assenza medico, per assenza allenatore, per numero di calciatrici formate inserite in distinta di gara inferiore a quanto previsto deve vero farsi riferimento a quanto contenuto e previsto dal C.U. n. 1 della stagione sportiva 2020/2021 pubblicato dalla L.N.D. - Divisione Calcio a Cinque nonché alla particolare stagione sportiva trascorsa in piena emergenza Covid19.

Tanto evidenziato, l'Avv. Giuffrida ha formulato le seguenti osservazioni difensive.

a) Sull'assistenza medica (C.U. n. 1 pag. 52):

- al secondo capoverso della richiamata disposizione testualmente si legge "Le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Nazionali, hanno l'obbligo di far presenziare a ciascuna gara un loro medico, munito di documento che attesti la sua identità personale l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata". Pertanto, essendo consentita la presenza anche del solo medico della società ospitante e non necessaria la presenza del medico di entrambe le società, non sarebbe chiara nella notificata CCI se la contestazione mossa dalla Procura verte sulla mancanza di un medico su di una delle due distinte di gara o la mancanza assoluta del medico nel corso della gara. Da ciò deriverebbe un pregiudizio del diritto di difesa.

b) Sull'assenza dell'allenatore (C.U. n. 1 pag. 43):

- la disposizione recita "È fatto obbligo alle Società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A ed A2 Femminile, di Serie B Maschile, nonché al Campionato Nazionale Under 19, di affidare la prima squadra ad un "Allenatore di Calcio a 5" abilitato dal Settore Tecnico" ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici". Anche in questo caso dalla Comunicazione di Conclusione Indagini non sarebbe desumibile la società nei confronti della quale doveva essere comminata la sanzione. In ogni caso, il vigente Codice di Giustizia Sportiva non disporrebbe ammende per siffatte violazioni.

c) Sui limiti di partecipazione delle calciatrici (C.U. n. 1, pag. 18):

- la norma prevede che "Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 6 (sei) calciatrici formate.". L'Avv. Giuffrida sostiene che tale violazione non sarebbe rilevabile d'ufficio ma solo su istanza di parte.

d) Sul numero minimo di giocatrici (C.U. n. 1, pag. 49):

- la norma prevede che "Nelle gare del Campionato e della Coppa Italia le Società hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'inizio della gara e di inserire in distinta gara un numero minimo di calciatori /calciatrici". L'Avv. Giuffrida sostiene di non aver proceduto a comminare le sanzioni a causa della "non perfetta leggibilità del referto o per omissione nella segnalazione da parte del Direttore di Gara".

Infine, l'Avv. Giuffrida dichiara, in linea generale, di non aver avviato i procedimenti sanzionatori in ragione dell'emergenza sanitaria, poiché le squadre versavano già in gravi condizioni finanziarie e pativano numerose assenze a causa dei contagi.

*

Come noto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, "Costituiscono, altresì, motivo di responsabilità disciplinare la grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, sia giudicanti che requirenti, e comunque il reiterato o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni stesse, anche delegate, nonché l'assenza ingiustificata, per tre volte consecutive, alle adunanze degli Organi giudicanti collegiali".

Orbene, indipendentemente dagli argomenti difensivi di natura procedurale, peraltro limitati solo ad una delle contestazioni, ciò che rileva in questa sede è che l'Avv. Giuffrida, nella nota difensiva trasmessa in data 12.5.2022, come sopra brevemente ricordato, ha sostanzialmente ammesso di non aver avviato i procedimenti sanzionatori, per non gravare ulteriormente sulle società già provate dall'emergenza sanitaria e non determinare i presupposti per l'escussione di garanzie.

Tale condotta omissiva, seppur animata da commendevoli propositi, non può essere tollerata proprio in ragione delle modalità con cui è stata posta in essere.

Il Giudice Sportivo, infatti, non può mai scientemente omettere di svolgere le proprie funzioni al fine di non comminare le sanzioni, pur in presenza di una pretesa causa giustificatrice. Ed infatti, l'Avv. Giuffrida avrebbe potuto/dovuto avviare i procedimenti che, all'esito dei necessari accertamenti e previa verifica della sussistenza di una causa giustificatrice (violazione dovuta all'emergenza sanitaria), si sarebbero anche potuti concludere senza l'applicazione di alcuna sanzione.

Tuttavia, come detto, nel caso di specie, l'Avv. Giuffrida, in violazione del citato comma 2 dell'art. 3, ha dichiarato, con evidente valore confessorio, di non aver compiuto alcun atto relativo all'esercizio delle sue funzioni.

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto del rilievo della condotta, la Commissione Federale di Garanzia reputa congrua, in relazione alle violazioni commesse dall'Avv. Giuffrida, la sanzione della censura.

P.Q.M.

Visti gli art. 2, 3 e 4 del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, la Commissione Federale di Garanzia dichiara l'Avv. Renato Giuffrida responsabile delle infrazioni come sopra contestategli e infligge allo stesso la sanzione della censura.

2) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI DELL'AVV. LEONARDO SANESI, ALL'EPOCA DEI FATTI SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PRATO (NOTA N. 16958/468 PF 21-22/CG/GB)

A conclusione delle indagini espletate nel procedimento disciplinare n. 468 pf 21-22, avente ad oggetto la "Segnalazione della Commissione Federale di Garanzia in ordine al comportamento tenuto dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Prato Avv. Leonardo Sanesi, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 08I02/2022 al n. 468pf231-22, la Procura Federale ha deferito l'avv. Leonardo Sanesi, Sostituto Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Prato, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza delle disposizioni federali in ogni atto o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dagli artt., 2, comma 1, del regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia

sportiva, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 110/A del 26.05.2008, perché con lettera del 29 .11.2021, trasmessa al Comitato Regionale Toscana, alla Delegazione Provinciale di Prato, al Presidente e al Segretario del Comitato Regionale Toscana, nel rassegnare le proprie dimissioni e nell'esplicarne le ragioni, affermava che: i) la nomina del Dott. Francesco Biancalani a Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Prato era stata certamente influenzata dal fatto di essere lo stesso il "genero" del Vice Presidente del Comitato Regionale Toscana, Avv. Massimo Taiti; ii) all'interno della Federazione vengono tuttora applicate forme di "nepotismo"; iii) le persone che governano la famiglia federale "non conoscono l'applicazione dei nobili principi della meritocrazia"; così compromettendo l'immagine e il prestigio del Vice Presidente del Comitato regionale Toscana, Avv. Massimo Taiti, del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Prato, dott. Francesco Biancalani, e delle Istituzioni Federali nel loro complesso, nonché adombrando dubbi sulla correttezza delle procedure di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC."

Nella riunione della Commissione Federale di Garanzia del giorno 11 luglio 2022 non è comparso l'inculpato Avv. Leonardo Sanesi. La Procura Federale ha concluso chiedendo che ne sia affermata la responsabilità e irrogata la sanzione della sospensione per mesi tre, da scontare all'eventuale rinnovo di incarichi in organi della giustizia sportiva.

La Commissione rileva preliminarmente che l'inculpato, nel rassegnare le sue dimissioni dall'incarico di Sostituto Giudice Sportivo Federale presso la Delegazione Provinciale di Prato, con la nota del 29 novembre 2021, ha dichiarato di preferire di "non fare più parte di un mondo che ho amato dal primo momento" affermando che "non mi sento più di far parte di questa famiglia". Tuttavia queste enunciazioni non integrano la dichiarazione "di rinunciare anche per il futuro ad ogni altro incarico nell'ambito della Federazione", che avrebbe dato luogo alla estinzione del procedimento disciplinare, secondo quanto prevede l'art. 8, n. 4, del vigente Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva. Anzi, nelle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, il 25 febbraio 2022, l'avv. Sanesi ha diversamente precisato: "sono molto appassionato di giustizia sportiva e mi auspico di poter ricoprire in futuro ruoli nella giustizia sportiva della FIGC"

Nel merito è evidente che le affermazioni dell'inculpato nella lettera di dimissioni appaiono denigratorie non solamente nei confronti dell'avv. Massimo Taiti, Vice Presidente del Comitato Regionale Toscana, ma anche nei confronti dell'intero "mondo" federale, accusato di "nepotismo", che non applicherebbe i principi della meritocrazia, nominando Giudice Sportivo Territoriale il dott. Francesco Biancalani, una "persona priva dell'esperienza necessaria a ricoprire tale prestigioso ruolo".

Sentito nel corso delle indagini l'avv. Taiti ha precisato di aver suggerito al dott. Biancalani, che conosceva personalmente e già collaborava con la delegazione di Prato, e ad altra persona, di presentare la manifestazione di interesse per la nomina, ma di non essere intervenuto in alcun modo e di non aver frapposto alcun ostacolo alla nomina dell'avv. Sanesi per il quale tuttavia osservava vi era stato un precedente penale, anche se il procedimento con condanna in primo grado successivamente era stato definito in appello per prescrizione.

L'inculpato, sentito nel corso delle indagini, ha affermato che con le espressioni usate nella sua di dimissioni intendeva riferirsi al solo avv. Taiti e alle proposte per le nomine di persone a lui vicine, indipendentemente dalle loro qualità professionali specifiche, come nel caso del dott. Biancalani. Ha aggiunto che riteneva che in considerazione della sua esperienza decennale quale sostituto giudice sportivo, avrebbe dovuto essere nominato giudice sportivo. Quanto al procedimento penale, ricordava di essere stato coinvolto in un procedimento per rissa, ma di essere stato assolto con formula piena dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza divenuta definitiva.

Pur essendo comprensibili le attese e l'amarezza dell'avv. Sanesi, le modalità improprie dell'apparente "denuncia" di una situazione affermata come diffusa, mentre manifesta piuttosto una protesta per una nomina mancata, e le espressioni che lo stesso ha usato con generalizzato riferimento agli organi federali integrano la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, come indicate e precisate nel capo di incolpazione. Tenendo conto delle condizioni, anche di personale "concitazione" segnalata dall'avv. Sanesi quale contesto nel quale ha redatto le dimissioni / denuncia, appare equo comminare la sanzione dell'ammonimento.

P.Q.M.

La Commissione Federale di Garanzia dichiara l'Avv. Leonardo SANESI responsabile delle infrazioni come sopra accertate ed infligge allo stesso la sanzione dell'ammonimento.

3) PROPOSTA DEL PROCURATORE FEDERALE DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'AVV. ALBERTO M. BRUNI, ALL'EPOCA DEL FATTO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEL SETTORE TECNICO (NOTA N. 18948/440 PF 21-22/CG/BLP)

Visto il procedimento della Procura Federale riguardante il comportamento dell'Avvocato Alberto M. Bruni all'epoca del fatto Presidente della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, comportamento in violazione della normativa FIGC;

Ritenuto che l'Avvocato Bruni si è dimesso dal proprio incarico ed ha formalmente dichiarato di non accettare per il futuro nessun incarico da parte della FIGC;

Vista la proposta di archiviazione del procedimento disciplinare in esame avanzata dalla Procura Federale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva;

Ritenuto che si sono verificate nella fattispecie in esame entrambe le condizioni previste dall'articolo 8 del Regolamento citato per dichiarare l'estinzione del procedimento disciplinare in esame;

P.Q.M.

La Commissione Federale di Garanzia dichiara l'estinzione del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avvocato Alberto M. Bruni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2022

IL PRESIDENTE
(dott. Pasquale de Lise)